

3 976 22/06/2023

0,00
200,00

TE323L000976000DD
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

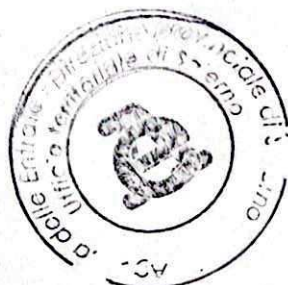
0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE3



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 05/06/2023

Addì 5/06/2023 alle ore 09:00 presso la sede sociale di Avellino (Av) Via Partenio n. 17, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Nutriketo Scientifica Association in sigla "NUSA".

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. CASTALDO GIUSEPPE la quale

CONSTATA

che è presente l'intero comitato direttivo: CASTALDO GIUSEPPE presidente, RASTRELLI LUCA vice presidente, D'ELIA MARIA tesoriere, e gli altri due membri del comitato SCHIAVO LUIGI e RUSSO MARIATERESA;

che sono presenti tutti i soci nelle persone di: CASTALDO GIUSEPPE, RASTRELLI LUCA, ROBERTO PISATI, AURELIO CONTE, IMMA PAGANO, MOLETTIERI PAOLA, D'ELIA MARIA PARISELLA CHIARA, D'URSI ANNAMARIA, SCHIAVO LUIGI, RUSSO MARIATERESA e CAMPONE LUCA.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti allo

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica denominazione con aggiunta acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore);
- Modifica oggetto sociale e clausole statutarie per adeguamento RUNTS;
- Varie ed eventuali.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra D'ELIA MARIA, la quale accetta.

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno, e relativamente al primo punto, informa i presenti che a seguito della riunione avvenuta presso la Regione Campania, al fine di iscrivere la presente associazione al Registro Unico del Terzo Settore, risulta necessario adeguare la denominazione e la struttura statutaria dell'ente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. Pertanto, relativamente alla denominazione, si chiede che venga aggiunto l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore). Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare e ratificare la nuova denominazione dell'ente che diventerà *Nutriketo Scientific Association Ets* in sigla "NUSA ETS", e autorizza il presidente al compimento di tutti gli atti necessari per provvedere alle dovute modifiche statutarie.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, chiede ai presenti di discutere in merito alla modifiche dell'oggetto sociale e delle clausole statutarie in base a quanto previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore DECRETO

LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 ai fini dell'iscrizione al Registro Unico . Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie, autorizzando il presidente al compimento di tutti gli atti necessari al tal fine, e allegando al presente verbale di assemblea copia del nuovo Statuto.

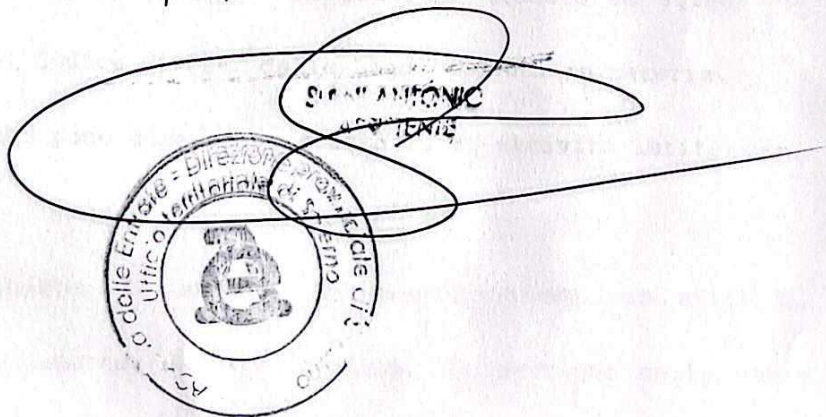
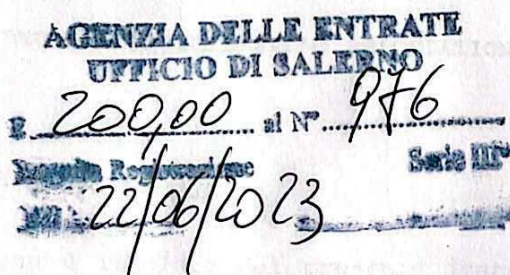
Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 14:00.

Il Segretario

D'ELIA MARIA

Il Presidente

CASTALDO GIUSEPPE





ALLEGATO "A"

"NUTRIKETO SCIENTIFIC ASSOCIATION ETS"

In breve "NUSA ETS"

STATUTO



ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi della normativa del Codice Civile, delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché del presente Statuto, una associazione libera, senza fini di lucro, apolitica, aconfessionale, non commerciale che persegue finalità solidaristiche in base all'art. 1 e art. 4 comma 1 decreto legislativo 117/17 e art. 21 del codice del terzo settore denominata "NUTRIKETO SCIENTIFIC ASSOCIATION ETS", in breve "NUSA ETS".

ARTICOLO 2 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle Leggi vigenti in materia.

La NUSA ETS pone come scopo statutario ed attività istituzionali:

- a. La ricerca, lo studio, la valorizzazione, lo sviluppo, l'insegnamento, la divulgazione, la gestione delle varie problematiche multidisciplinari connesse alle Diete con specifico, ma non esclusivo, riferimento a quelle Chetogeniche ed il rapporto con le patologie metaboliche, infiammatorie e cronico-degenerative strettamente connesse

alla nutrizione.

b. La promozione e lo sviluppo delle ricerche nei campi della Dietologia, Nutrizione Clinica, Chimica degli Alimenti e Nutraceutica e l'applicazione dei risultati di tali studi per contribuire allo sviluppo dei diversi settori produttivi interessati.

c. La promozione e la organizzazione, sia a livello nazionale che internazionale di convegni, seminari, mostre, eventi, attività di formazione tecnica e professionale, l'istituire gruppi di studio e di ricerca rivolti ai propri soci, a quelli di associazioni collegate. Ed all'esterno.

d. La promozione dello scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico, universitario e culturale e, in particolare, dei contatti tra organismi, enti, persone, organizzazioni e analoghe società scientifiche.

e. L'attivazione dei rapporti di cooperazione tecnico-scientifica con Istituzioni Nazionali ed Internazionali.

f. La divulgazione della conoscenza attraverso la creazione di una banca dati scientifica, anche mediante abbonamenti a riviste specializzate, da mettere a disposizione dei propri associati anche mediante sito istituzionale.

g. Lo svolgimento di attività anche esterne alla struttura che consentano il raggiungimento dello scopo sociale.

h. L'affiancamento ad Enti pubblici e privati o Istituzioni e organizzazioni anche non governativi che abbiano fini

coerenti con quelli dell'associazione e che operino nel campo della ricerca scientifica e culturale proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo ed al miglioramento delle attività.

i. La promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività scientifica e/o culturale;

j. L'accettazione, nel rispetto delle norme previste dalla legge, contributi, donazioni e lasciti per gli scopi sociali, finanziamenti per il conseguimento degli scopi statutari,

k. La promozione ed organizzazione di ogni altra attività per aggregare e far partecipare tutti i soci alla vita della NUSA anche attraverso congressi annuali.

All'Associazione potranno aderire, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati in associazioni temporanee di scopo, ulteriori partecipanti previa stipula di appositi protocolli di intesa. Analogamente l'Associazione potrà aderire come Partner Associato ad associazioni temporanee di scopo con altri soggetti operanti nel settore scientifico e culturale di interesse, previa stipula di appositi protocolli di intesa.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e li-

miti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione è, altresì, aperta agli Istituti in aree disciplinari coerenti con le tematiche di riferimento dell'associazione ed ai Centri di Ricerca autonomi e/o appartenenti ad Enti pubblici o privati, alle Associazioni e alle Istituzioni scientifiche le cui finalità convergano con quelle dell'Associazione stessa. Le attività diverse sono individuate di volta in volta dal Consiglio direttivo, determinate annualmente.

ARTICOLO 4 - SEDE, STRUTTURE E MEZZI

La sede legale della NUSA ETS è sita in Avellino e la variazione dello spostamento della sede legale nel territorio del comune di Avellino non costituisce variazione dello statuto.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione potranno essere individuati e istituiti Referenti e Sedi decentrate su tutto il territorio nazionale e comunitario.

Ciascun fondatore dell'Associazione e ciascun successivo partecipante si impegna a reperire le conoscenze scientifiche, le

capacità professionali, le risorse, i locali, i mezzi ed il personale necessari per il miglior conseguimento degli scopi dell'Associazione stessa, secondo le indicazioni contenute in appositi programmi di attività.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione potrà svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ARTICOLO 6- ORGANO DI CONTROLLO

Nelle Associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:



220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Qualora nell'ipotesi in cui l'associazione lo necessiterà, ci si impegna a nominare l'organo di controllo.

ARTICOLO 7 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Fermo l'impegno di cui sopra, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 8 - SOCI

Possono essere Soci della NUSA ETS persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto ed intendono partecipare alle attività organizzative dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse e manifestino l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio, in qualunque modo, della tessera, anche mediante sistemi informatici, è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno costituito legalmente l'Associazione.
- **Soci ordinari:** sono le persone fisiche o giuridiche (cittadini italiani e stranieri) che vogliono collaborare e partecipare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall'Associazione. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 9- ALTRE CATEGORIE ESENTI DA PAGAMENTO

- **Soci sostenitori:** coloro che sostengono le attività dell'Associazione e usufruiscono delle iniziative promosse dall'Associazione. Ai soci sostenitori non spetta il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

- **Soci onorari:** tutte le persone fisiche o giuridiche che per meriti particolari vengono ammesse come tali dal Consiglio Direttivo. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto. I soci di cui al presente articolo non partecipano alla determinazione del numero legale in seno all'assemblea dei soci. (sono esentati dal pagamento dalla quota)

• **partener istituzionali:** sono soci partecipanti istituzionali gli enti pubblici, le accademie, le università italiane e straniere che contribuiscono al fondo sociale dell'associazione e nella misura determinata nel minimo stabilito dal consiglio direttivo. I soci di cui al presente articolo non partecipano alla determinazione del numero legale in seno all'assemblea dei soci.

Ai fini dell'adesione è necessario inoltrare richiesta su apposita modulistica, dichiarando espressamente di condividere le finalità che l'associazione si propone e sottoscrivendo l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto e gli eventuali

regolamenti dell'associazione.

L'ammissione dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, mentre l'ammissione dei soci sostenitori avviene automaticamente all'atto di sottoscrizione della tessera. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvederà alla presa d'atto dell'adesione che, in assenza di comunicazioni entro i successivi 30gg, si intendono accolte.

I soci hanno il diritto a ricevere per via telematica, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale e di prendere parte alla vita dell'associazione usufruendo delle strutture, dei servizi delle attività della NUSA. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni all'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di Socio è personale e non trasferibile per atto tra vivi o per successione e tale qualifica si perde per morte, recesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione e quindi la perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- inosservanza alle norme statutarie, ai regolamenti interni o



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- per morosità nel pagamento della quota associativa con scadenza annuale senza un giustificato motivo;
- per danni morali o materiali arrecati in qualunque modo all'associazione.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 11 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'ammissione all'Associazione è subordinata al versamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Vice-Presidente
- d) il Consiglio Direttivo
- e) il Comitato Tecnico-Scientifico

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono compiti dell'Assemblea dei Soci

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari che risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale e le loro deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

I soci sostenitori e onorari possono partecipare all'assemblea ma non partecipano alla determinazione del numero legale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno o, comunque ogni volta che almeno 1/10 dei soci ne faccia esplicita richiesta.

L'assemblea potrà tenersi presso la sede sociale o altrove nonché con modalità on line. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata tramite posta elettronica o pub-



blicata sul sito istituzionale dell'associazione almeno dieci
giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi di
convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del
giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima
e seconda convocazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria
deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approva-
zione del rendiconto economico-finanziario, per deliberare su
tutte le questioni della vita associativa e per eleggere i
membri del Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria de-
libera sulle modifiche dello statuto e su ogni altro argomento
diverso da quelli dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio Diretti-
vo ne ravvisi la necessità. Le riunioni dell'Assemblea ordi-
naria sono valide in prima convocazione quando sia presente la
metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi
almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diretti-
vo e, in sua assenza, sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Segretario dell'assemblea è individuato su indicazione del
Presidente tra i soci. Le riunioni dell'assemblea vengono
riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto
dal Presidente e raccolte in un libro dei verbali dell'assem-
blea. A tale verbale si allegano le deliberazioni i rendiconti
economico-finanziari e i rendiconti approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO



Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque componenti, scelti tra i soci fondatori ed ordinari, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti nella prima assemblea utile.

Il Consiglio nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed affida ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora intervenga almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente Statuto all'Assemblea, nonché degli altri compiti ad esso assegnati dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- redigere programmi di attività sociale previsti dallo

- statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere i rendiconti economico-finanziari da approvare all'assemblea;
 - decidere circa la stipula dei contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
 - determinare l'ammontare della quota associativa annuale e le modalità di versamento;
 - formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
 - decidere circa l'assunzione di personale e/o la stipula di contratti con consulenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
 - svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ARTICOLO 15 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o dal vice presidente in sua assenza, con dieci giorni di anticipo e in caso di urgenza con tre giorni di preavviso.

La firma e la rappresentanza di fronte a terzi o in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo, può conferire procure per il compimento di specifici atti.

Il Presidente e, in sua assenza il Vicepresidente hanno il compito di:

- convocare l'assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro dei verbali dell'assemblea, il registro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il registro dei soci, salvo che tali mansioni non siano delegati a membri del Consiglio Direttivo o a soggetto esterno appositamente individuato;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Ove se ne ravvisi la necessità, potrà essere individuato un componente del Consiglio direttivo al quale, in caso di temporaneo impedimento o assenza del Presidente e del Vicepresidente, attribuibile a qualunque causa, potrà essere attribuita la rappresentanza legale.

ARTICOLO 16 - COMPITO DEL TESORIERE

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti economico-finanziari, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l'azione del Consiglio Direttivo.

Esso è composto da un numero massimo di dieci membri scelti tra coloro i quali si siano particolarmente distinti nelle materie collegate all'attività della NUSA. Svolge le funzioni di Presidente del CTS uno dei componenti del Consiglio direttivo - diverso dal Presidente, Vicepresidente e/o tesoriere - e individuato all'unanimità.

I componenti del CTS sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum scientifico.

Il Comitato rimarrà in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può riunirsi in sedi diverse da quella legale e può istituire delle commissioni con scopi specifici, sempre in conformità ai mandati statutari.

Qualora lo ritenesse necessario potrà riferire delle proprie osservazioni anche in sede di Assemblea, previa richiesta al Presidente dell'Associazione che accoglierà la medesima inserendola nell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 18 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno durata tre anni e sono rieleleggibili.

Tutte le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

ARTICOLO 19- PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo sociale è destinato a garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione verso i terzi.

Nel caso in cui ciò comporti una depauperazione del fondo, comunque non superiore all'ammontare del fondo stesso, l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo stabilirà le modalità ed i termini di un suo eventuale reintegro, fermo restando il principio che la responsabilità dei fondatori nei confronti dei terzi non può superare l'entità della loro quota di partecipazione al fondo iniziale della Associazione.

L'attività dell'Associazione deve tendere all'autosufficienza della gestione, senza fini di lucro ed è caratterizzata da autonomia scientifica nel rispetto della Deontologia professionale e dei diritti e interessi legittimi dei fondatori.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle iniziative che formano oggetto dell'attività della Associazione per le finalità della stessa.

Il fondo sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dalle quote ordinarie di iscrizione iniziale ed annuale dei soci;
- contributi straordinari dei soci;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni nazionali o esteri;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- introiti derivanti da manifestazioni a carattere scientifico e culturale o da partecipazioni ad esse;
- corrispettivi correlati a iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento;
- corrispettivi correlati a contratti di ricerca o a studi commissionati da terzi;
- eventuali diritti d'autore;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale scientifica e culturale;
- contributi e liberalità sotto qualunque forma erogati da Enti pubblici o privati, associazioni, società, federazioni, fondazioni, persone fisiche e qualunque altro soggetto;
- tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, uti-

li o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20 - RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

I bilanci devono essere depositati presso la sede legale di NUSA o altro soggetto delegato appositamente individuato, restando a disposizione di tutti i Soci che facciano richiesta della loro lettura.

Il rendiconto economico-finanziario della NUSA comprendente l'esercizio sociale, deve informare circa la situazione dell'associazione.

ARTICOLO 21 - LIBRI SOCIALI

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i ver-

bali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo,

e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono

tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di

cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare

i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto co-

stitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo

4, comma 3.

ARTICOLO 22 - REVISIONE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deli-

berate dall'assemblea straordinaria con una maggioranza di due

terzi di presenti.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in se-

conda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea

dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli as-

sociati.

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquida-



tori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 24- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si rimanda alle norme stabilite dal codice civile e dalla normativa vigente.

05/06/2023

